



Bruxelles, 24.7.2019
COM(2019) 346 final

2019/0158 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica degli allegati II e VIII del protocollo II dell'accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio dell'APE istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato II (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) e dell'allegato VIII (Paesi e territori d'oltremare) del protocollo II dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato interinale tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

Il 30 luglio 2009 l'UE ha firmato l'accordo di partenariato interinale¹, che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico (di seguito "APE") tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra. Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, la Repubblica di Figi e lo Stato indipendente di Samoa applicano in via provvisoria l'accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009, dal 28 luglio 2014 e dal 31 dicembre 2018.

L'accordo di partenariato economico persegue i seguenti obiettivi:

- a) consentire agli Stati del Pacifico di beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dall'UE;
- b) promuovere lo sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati del Pacifico nell'economia mondiale;
- c) istituire una zona di libero scambio fra le parti basata su interessi comuni, grazie a una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme dell'OMC applicabili e del principio di asimmetria, tenendo conto delle esigenze specifiche e dei vincoli di capacità degli Stati del Pacifico, per quanto attiene al livello degli impegni e al loro calendario;
- d) stabilire gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie e
- e) stabilire gli opportuni meccanismi istituzionali.

2.2. Il comitato per il commercio dell'APE

L'articolo 68 dell'APE istituisce un comitato per il commercio composto da rappresentanti delle parti (l'UE e gli Stati del Pacifico).

Il comitato per il commercio adotta il proprio regolamento interno ed è co-presieduto da un rappresentante della parte UE e da un rappresentante degli Stati del Pacifico. I due co-presidenti si alternano nel presiedere le riunioni. La persona che presiede una riunione è considerata "co-presidente in carica" ai fini dell'accordo fino al momento in cui ha inizio la riunione successiva e il ruolo di co-presidente in carica viene assunto dall'altra parte.

Il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato per il commercio può:

¹ Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

- a) istituire e dirigere comitati o organismi speciali necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo;
- b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti;
- c) esaminare qualsiasi questione rientrante nell'accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni e
- d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dall'accordo.

Il comitato per il commercio delega specifici poteri decisionali di attuazione ai comitati speciali in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo, in particolare al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine.

L'articolo 78 (clausola di revisione) dell'accordo stabilisce che il comitato per il commercio, se del caso, può riesaminare l'accordo stesso, la sua attuazione, il suo funzionamento e i suoi risultati e formulare opportune raccomandazioni alle parti al fine di modificarlo.

2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio dell'APE

Il protocollo II (articolo 41 sulla revisione e l'applicazione delle norme di origine) prevede che il comitato per il commercio possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo.

Nel corso della sesta riunione del comitato per il commercio dell'APE, svoltasi il 24 ottobre 2018, i rappresentanti della Commissione e degli Stati del Pacifico hanno condotto un riesame dei prodotti di cui all'allegato II del protocollo II dell'accordo. Le voci e le descrizioni di tali prodotti si basano sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci - (SA) 2007 dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). L'OMD ha pubblicato una nuova nomenclatura SA 2017, in vigore dal 1° gennaio 2017. La versione SA 2017 della nomenclatura comprende modifiche riguardanti i settori dell'agricoltura e della pesca, il settore chimico, il settore del legno, il settore tessile, il settore dei metalli comuni, il settore delle macchine, il settore del trasporto, ecc. I prodotti di tali settori costituiscono la maggioranza degli scambi di merci tra l'UE e gli Stati del Pacifico. Il comitato ha pertanto concluso che è necessario aggiornare l'allegato II al fine di tenere conto del nuovo SA 2017. Al tempo stesso, è opportuno mantenere lo status quo relativo alle norme di origine, poiché le modifiche apportate alla nomenclatura SA non dovrebbero incidere sulla norma di origine applicabile a un determinato prodotto.

Il comitato ha inoltre riesaminato l'elenco dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dell'UE di cui all'allegato VIII del protocollo II dell'accordo, al fine di allinearli all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto del recente cambiamento di status di alcuni territori. In particolare, Saint Barthélemy (FR) e le Bermude (Regno Unito) sono diventate PTOM associati all'UE rispettivamente il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2014, mentre Mayotte (FR) è diventata una regione ultraperiferica (RUP) dell'UE il 1° gennaio 2014. Anche la decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'UE, che si applica a tutti i PTOM elencati nell'allegato II TFUE, è entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Il comitato ha pertanto anche concluso che l'allegato VIII del protocollo II dovrebbe essere modificato al fine di tenere conto del recente cambiamento di status di tali territori.

Di conseguenza nella sua settima riunione, che si svolgerà il 24 luglio 2019, il comitato per il commercio dell'APE sarà chiamato ad adottare la propria decisione di 1) modificare l'allegato II del protocollo II dell'accordo al fine di aggiornare la classificazione tariffaria e 2) modificare l'allegato VIII del protocollo II dell'accordo al fine di aggiornare l'elenco dei PTOM (di seguito "la decisione prevista").

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione per quanto riguarda l'adozione delle modifiche dell'accordo, per aggiornare le voci e le designazioni dei prodotti elencati nell'allegato II del protocollo II dell'accordo al fine di allinearle all'ultima nomenclatura SA 2017 dell'OMD e per aggiornare l'elenco dei PTOM dell'UE al fine di allinearli all'elenco di cui all'allegato II TFUE, adempiendo in tal modo gli obblighi dell'UE a norma delle disposizioni dell'APE.

Tale posizione si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio in merito alle modifiche dell'accordo, che è allegato al progetto di decisione del Consiglio.

L'oggetto della decisione prevista riguarda un settore per il quale l'Unione ha una competenza esterna esclusiva a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito dall'accordo di partenariato economico UE-Pacifico.

La decisione che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare ha effetti giuridici. Una volta adottata, la decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale conformemente all'articolo 68 dell'accordo e all'articolo 41 del protocollo II dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato per il commercio apporterà modifiche all'accordo di partenariato economico e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica degli allegati II e VIII del protocollo II dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 luglio 2009 l'Unione (all'epoca la Comunità europea) ha firmato l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra³, che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico (di seguito "l'accordo"). L'accordo è applicato in via provvisoria dallo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, dalla Repubblica di Figi e dallo Stato indipendente di Samoa rispettivamente dal 20 dicembre 2009, dal 28 luglio 2014 e dal 31 dicembre 2018.
- (2) L'allegato II del protocollo II dell'accordo si basa sulla versione 2007 della nomenclatura del sistema armonizzato (SA) allegata alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Dal 1° gennaio 2007 sono state introdotte modifiche nella nomenclatura SA. È necessario tenere conto di tali modifiche e allineare l'allegato II alla versione 2017 del SA. Al tempo stesso, è opportuno mantenere lo status quo relativo alle norme di origine, poiché le modifiche apportate alla nomenclatura SA non dovrebbero incidere sulla norma di origine applicabile a un determinato prodotto.
- (3) L'allegato VIII del protocollo II dell'accordo contiene un elenco dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dell'Unione. A seguito del cambiamento di status delle Bermude⁴, di Mayotte⁵ e di Saint-Barthélemy⁶ e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare

³ GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1.

⁴ Allegato II TFUE (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 336).

⁵ Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

⁶ Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4).

all'Unione europea⁷, l'elenco dei PTOM deve essere allineato all'allegato II TFUE per tenere conto di tali recenti cambiamenti.

- (4) A norma dell'articolo 41 (sulla revisione e l'applicazione delle norme di origine) del protocollo II, il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del protocollo.
- (5) La prossima (settimana) riunione del comitato per il commercio dell'APE si terrà il 24 luglio 2019. In occasione di tale riunione il comitato, conformemente all'articolo 41 del protocollo II dell'accordo, potrà decidere in merito alle modifiche degli allegati II e VIII del protocollo II dell'accordo al fine di allinearli, rispettivamente, alla versione 2017 della nomenclatura SA dell'OMD e all'elenco dei PTOM di cui all'allegato II TFUE.
- (6) L'Unione europea dovrebbe stabilire la posizione che dovrà essere assunta per quanto riguarda tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella prossima riunione del comitato per il commercio dell'APE per quanto riguarda le modifiche dell'accordo destinate ad aggiornare gli allegati II e VIII del protocollo II dell'accordo al fine di allinearli, rispettivamente, alla nomenclatura SA 2017 dell'OMD e all'elenco dei PTOM di cui all'allegato II TFUE deve basarsi sull'allegato.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁷ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).